



MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO



REGIONE CAMPANIA

**CONVENZIONE OPERATIVA PER LO SVILUPPO
DELLA BANDA ULTRA LARGA
NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE CAMPANIA**

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE CAMPANIA

POR FESR 2014/2020 Regione Campania

Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con sede in Roma, Viale America n. 201, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, Dott. Antonio Lirosi nato a Polistena (RC) il 4 dicembre 1960 (di seguito denominato “Ministero” o anche “Amministrazione delegata”).

e

La REGIONE CAMPANIA, con sede a Napoli in via s. Lucia 81, codice fiscale n. 80011990639, rappresentata dal Direttore Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione avv. Silvio Uccello nato a Napoli il 06/06/1956 (di seguito denominata Regione o Amministrazione regionale).

e

(di seguito Le Parti)

PREMESSE

- VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- VISTO l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 *Codice delle comunicazioni elettroniche* che prevede che “Lo Stato, le regioni e gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate”;
- VISTO l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale* nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal “Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)”;

- VISTO l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile* e in particolare il comma 4, con cui "è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate", per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga";
- VISTO l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);
- CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In particolare la Strategia nazionale per la banda ultralarga si propone per il 2020 l'obiettivo di una copertura dell'85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato "cluster A", le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato "cluster B", le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il "cluster C" ed il "cluster D";
- VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n 65, registrata alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015, che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche;
- RILEVATO che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra larga (COBUL) e affida al Ministero dello Sviluppo

Economico l'attuazione della misure, anche avvalendosi della società "in house" Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;

- VISTO il documento che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 che presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano di investimenti nelle aree bianche;
- VISTO l'accordo siglato l'11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
- VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- CONSIDERATO che il sopracitato accordo dell'11 febbraio 2016, all'articolo 4, rinvia l'attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell'arco del periodo 2016-2020;
- VISTO il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 approvato con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, che prevede nell'ambito Obiettivo specifico 2.1 – *Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in Banda Ultra Larga ("Digital Agenda" Europea)* l'azione specifica 2.1.1 *"Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" ed altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa Comunitaria"*;
- VISTI gli indirizzi adottati da COBUL nella seduta del 2 marzo 2016, relativi al modello di intervento diretto ed alla gara unica per la progettazione, realizzazione e gestione della rete per la banda ultralarga, scelto per l'attuazione del Piano di investimenti nelle aree e previsto dal documento di prenotifica del regime di aiuto inviato dal Governo italiano in data 5 febbraio 2016 alla Commissione Europea;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 325 del 28/06/

	2016 che ha approvato lo schema di Accordo di programma avente ad oggetto lo sviluppo della Banda Ultra Larga;
CONSIDERATO	che il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016 in sede di notifica SA 41647, relativamente al piano di investimenti nelle aree bianche;
VISTA	la Decisione C(2016) 3931 finale del 30/06/2016 con la quale la Commissione europea ha approvato la strategia italiana per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree bianche - aiuto di stato SA.41647 (2016/N);
VISTE	le osservazioni formulate dal MISE, con comunicazione acquisita al protocollo regionale con n. 0500424 del 21/07/2016, sull'Accordo approvato da Regione Campania con deliberazione n. 325 del 28/06/2016;
VISTA	la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 433 del 27/07/2016 che ha approvato lo schema di Accordo, modificato a seguito dei rilievi formulati dal MISE;
VISTO	l'Accordo di programma del 29/07/2016 sottoscritto dalla Regione Campania ed il Ministero, il quale al fine di garantire una gestione unitaria degli interventi, individua all'art. 5 le seguenti fonti di finanziamento: a) Euro 134.979.237,00 a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020; b) Euro 20.400.00,00 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020; c) Euro 22.388.126,00 a favore di Regione Campania a valere sui fondi PON Imprese e Competitività da destinarsi alle aree industriali.
CONSIDERATO	che all'art. 6 "Convenzioni operative" del predetto Accordo è prevista la sottoscrizione di una o più specifiche Convenzione operative, da sottoscrivere tra le Parti;
CONSIDERATO	che all'art. 7 del predetto accordo è stata prevista la costituzione di apposito Comitato di Monitoraggio e Verifica per l'attuazione dell'Accordo (di seguito Comitato) e stabiliti i relativi compiti e funzioni;
RITENUTO	di dover regolamentare le modalità operative utili per la rendicontazione e la corretta gestione dei finanziamenti relativi al POR FESR, all'interno della gestione unitaria dell'intervento,
VISTO	il Piano degli investimenti mediante intervento diretto nelle aree bianche a fallimento di mercato descritto nell'Addendum alla Consultazione pubblica, ai sensi dei paragrafi 64 e 78 degli "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione al rapido sviluppo di reti di banda larga", pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul sito di Infratel il 3 maggio 2016;
VISTO	la DGR 228 del 18/05/2016 della Giunta regionale della Campania che definisce le linee attuative del POR Campania FESR 2014-2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 141 del 15/06/2016 che designa i Responsabili di Obiettivo specifico

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle Premesse

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Regionale ed il Ministero dello Sviluppo Economico relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultimo, dovrà condurre per il conseguimento degli obiettivi illustrati nelle premesse, mediante l'attuazione del modello diretto previsto dal documento di notifica del nuovo regime di aiuto inviato alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016 dal Governo italiano e dal Regime di Aiuto approvato con Decisione C(2016) 3931 finale del 30/06/2016, così come definito dall'Accordo di Programma firmato tra le Parti in data 29/07/2016 tramite un'unica gara di concessione di lavori.
2. La realizzazione degli interventi infrastrutturali stabiliti nel suddetto Accordo è delegata dalla Regione al Ministero dello Sviluppo Economico che per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 affida alla società in house Infratel che opera in qualità di soggetto attuatore, per come stabilito dal punto 1.3, lett. i) della delibera CIPE 6 agosto 2015.
3. Il Piano Tecnico degli investimenti infrastrutturali allegato alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale, definisce: il Programma degli interventi (dettagliato con l'elenco delle aree comunali oggetto dell'intervento) e le relative priorità, il cronoprogramma, il Piano Finanziario, le modalità di realizzazione degli interventi e dei collaudi. Il Piano Tecnico tiene conto delle evidenze emerse dalla consultazione pubblica per gli operatori di Telecomunicazioni per la banda ultra larga sul territorio nazionale conclusa il 7 dicembre 2015. Tale Piano verrà aggiornato e talune aree potranno uscire o rientrare dal Piano ad esito di ogni consultazione pubblica.
4. Eventuali revisioni del Piano Tecnico dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma.

Articolo 3
Compiti del Ministero e del soggetto attuatore

1. La Regione individua nel Ministero dello Sviluppo Economico, che accetta, il ruolo di soggetto beneficiario della realizzazione degli interventi realizzati con risorse del POR FESR 2014/2020; il Ministero assicura, tramite il soggetto attuatore *"in house"* Infratel, in via non esaustiva i seguenti compiti:
 - a) Redazione del progetto preliminare/studio di fattibilità a base di gara;
 - b) Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
 - c) Valutazione dell'offerta tecnica/economica e del piano economico finanziario presentati dai concorrenti;
 - d) Stipula dell'accordo di concessione;
 - e) Approvazione dei successivi livelli di progettazione dell'intervento;
 - f) Erogazione, in relazione agli stati di avanzamento dell'intervento, dei pagamenti al concessionario;
 - g) Funzioni di Organismo di Alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori da parte del concessionario e sulla gestione della concessione;
 - h) Monitoraggio e verifica della redditività dell'investimento anche ai sensi dell'art. 61 del Reg. UE 1303/2013;
 - i) Rendicontazione costi e spese sostenute
 - j) Collaudo tecnico/amministrativo delle infrastrutture.
 - k) Verifica del rispetto del contratto di concessione.
 - l) Riscossione in nome e per conto, rispettivamente di Ministero e Regioni, dei canoni derivanti dalla concessione.
2. I compiti sopra indicati al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti da Regione Campania all'attuatore a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea della Strategia Nazionale Banda Ultra larga e, comunque, entro i limiti stabiliti dalla Commissione stessa e all'approvazione degli aiuti di stato relativi.
3. Il soggetto attuatore si impegna, qualora si rendesse necessario, ad affiancare e supportare i referenti regionali, presso i propri uffici, nelle attività di competenza di questi ultimi.
4. Il soggetto attuatore, al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti, evitando duplicazioni di infrastrutture, provvederà, anche in nome e per conto della Regione alla firma degli atti di concessione al soggetto individuato tramite procedura di evidenza pubblica all'acquisizione di diritti d'uso in modalità IRU di infrastrutture esistenti, complementari a quelle da realizzare, da integrare con queste ultime. Tale acquisizione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine, potranno essere adottate procedure aperte per l'istituzione di accordi quadro relativi all'acquisto di diritti d'uso di infrastrutture di posa di cavi in fibra ottica da integrare nella rete di telecomunicazioni a banda ultra larga da realizzare.

Articolo 4
Compiti della Regione

1. La Regione Campania si impegna, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico:
 - a) ad erogare, secondo le modalità previste dalle norme vigenti regionali, europee e nazionali, tramite il c/c aperto presso il MEF – IGRUE, le risorse finanziarie complessive previste all'art. 5 (fino ad un massimo di € 134.979.237,00 IVA compresa) e a comunicare di volta in volta al MEF-IGRUE ed al Mise di aver provveduto al versamento da destinare all'intervento Banda Ultra larga FESR della Regione Campania, dando evidenza dell'importo corrisposto e del conto corrente;
 - b) a garantire che il Ministero riceva tutte le informazioni ed i documenti necessari alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese per la realizzazione degli interventi, ivi compreso il Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020 una volta approvato
2. L'ammissione a finanziamento dell'intervento sui fondi FESR è condizionata alla trasmissione da parte del MISE di un cronoprogramma degli interventi contenente anche l'indicazione della spesa, suddivisa per annualità e per fonte di Finanziamento (PO Campania FESR, FEASR e PON).

Articolo 5
Dotazione finanziaria e modalità di erogazione

1. La dotazione finanziaria a valere sul POR FESR 2014-2020 della Regione Campania, pari a Euro 134.979.237,00 (IVA compresa), comprensiva della riserva di efficacia se vi sarà il raggiungimento degli obiettivi per il 2018 previsti nel POR FESR Campania 2014-2020, è erogata nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007/2013 ancora in vigore nelle more dell'adozione del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020.
2. In caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2018, del target intermedio connesso all'attribuzione della riserva di efficacia previsto per il Programma Operativo Regionale 2014-2020 Asse II azione 2.2a.1, l'importo di cui al precedente comma 1 verrà opportunamente adeguato in base all'entità della riduzione applicata al POR FESR Campania 2014-2020.
3. Le risorse relative al comma 1 sono erogate nelle modalità esplicitate di seguito:
 - 3.1 Anticipo del 20% dell'importo (IVA compresa) in seguito all'ammissione a finanziamento, previa presentazione ed approvazione del Piano tecnico degli investimenti di cui all'art. 2 e, tale percentuale potrà subire modifiche secondo quanto verrà previsto dal Manuale di attuazione del POR Campania FESR

2014/2020 una volta approvato e dalle Linee Guida di rendicontazione BUL relative al fondo FESR 2014-2020;

3.2 Erogazioni a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute, fino al 90% dell'importo complessivo, in seguito alla presentazione della relativa documentazione amministrativa e contabile (ai fini della rendicontazione delle spese sostenute), nonché al caricamento dei dati nel Sistema di monitoraggio informatico predisposto dalla Regione Campania, entro 60 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte del MISE salvo richieste di integrazioni e/o chiarimenti, nel rispetto di quanto verrà previsto dal Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020 una volta approvato e dalle Linee Guida di rendicontazione BUL relative al fondo FESR 2014-2020;

3.3 Saldo finale pari al 10% a conclusione delle attività, a seguito del collaudo positivo entro i termini stabiliti, previo invio della documentazione finale di spesa e collaudo e dell'approvazione della rendicontazione completa (fisica, finanziaria e dei risultati raggiunti) e delle spese sostenute e quietanzate.

4. La rendicontazione a saldo deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

Articolo 6

Rendicontazione delle spese

1. Le modalità di rendicontazione delle spese, la tipologia dei costi ammissibili e gli eventuali obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa Comunitaria e nazionale dovranno rispettare la normativa ed i regolamenti europei relativi ai fondi FESR ed i pertinenti documenti attuativi regionali in materia di rendicontazione delle spese afferenti il POR FESR vigenti in Regione Campania.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.3, la Regione riconosce al soggetto attuatore il rimborso dei costi diretti documentati e di quota parte dei costi indiretti, determinati sulla base di quanto previsto dall'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per un valore complessivo stimato e comunque non superiore al 2% della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 5 comma 1, a titolo di rimborso omnicomprensivo da determinare successivamente con le linee guida sulla rendicontazione sottoscritte dalle parti che stabiliranno anche le modalità di rendicontazione.

Articolo 7

Obblighi

1. Il Ministero, in qualità di beneficiario, si impegna a:
 - a) assolvere ai compiti e alle funzioni affidate ai sensi dell'Articolo 3 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili

per l'intero periodo di attuazione con particolare riferimento alla normativa dei fondi strutturali europei in vigore durante la presente convenzione;

- b) acquisire in modo puntuale ed aggiornato tutti i dati relativi all'attuazione e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato predisposto dalla Regione;
- c) raccogliere e trasmettere alla Regione le informazioni utili alle valutazioni degli Interventi;
- d) recuperare e trasmettere alla Regione, attraverso l'alimentazione costante del relativo applicativo informatico, con tutti i dati utili in merito alle procedure amministrative e finanziarie e alle verifiche eseguite in relazione alle spese, anche ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di Certificazione;
- e) effettuare campagna di informazione e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria di riferimento in concorso con la Regione;
- f) assicurare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa, tecnica e finanziaria relativa all'intervento in particolare gli atti relativi alle spese e agli audit nel rispetto delle regole stabilite dalla Regione;
- g) assicurare in caso di ispezione, l'accesso ai documenti sopra richiamati, indicando l'ubicazione degli stessi nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione;
- h) predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- i) informare tempestivamente qualora dovessero insorgere eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato.

2. La Regione si impegna a:

- a) assolvere ai compiti e alle funzioni affidate ai sensi dell'Articolo 4 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.

3. Il Ministero, tramite il soggetto attuatore, si impegna a:

- a) assolvere i compiti e le funzioni affidate dalla presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- b) assolvere i compiti indicati nella presente convenzione, ed in particolare nel precedente comma 1, e nei documenti previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di stato e di fondi strutturali, fra cui la raccolta dei dati relativi all'attuazione degli interventi e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato di cui ai comma b) e d) del comma 1 del presente articolo ;
- c) in particolare, alla tenuta di contabilità separata per assolvere ai compiti e alle funzioni derivanti dalla concessione delle reti infrastrutturali realizzate, sia di proprietà statale che regionale, per tutta la durata della concessione;
- d) utilizzare distinti conti correnti per la gestione dei canoni concessori di cui alla precedente lettera c);

- e) riportare nella disponibilità dell'Amministrazione Regionale gli eventuali proventi finanziari derivanti dalla gestione della rete, i quali potranno essere reinvestiti una volta stabilite le modalità, in accordo con quanto stabilito all'art. 9 della presente Convenzione.

Articolo 8
Modifiche e durata

1. La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2041; in ogni caso resterà in vigore fino all'adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano tecnico.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma delle Parti.
3. L'eventuale reperimento di ulteriori risorse finanziarie, saranno destinate alle attività di cui alla presente Convenzione Operativa mediante successivi atti integrativi all' "Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga", sottoscritto in data 29/07/2016, in prosecuzione della cooperazione istituzionale intrapresa.

Articolo 9
Risorse non utilizzate

1. Il Ministero si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme Regionali non utilizzate. La restituzione avverrà secondo le indicazioni fornite dalla Regione.
2. Nell'ambito della gestione del progetto, eventuali economie e ottimizzazioni potranno essere utilizzate, previo assenso del Responsabile di Obiettivo Specifico del POR FESR 2014/2020 per la realizzazione di ulteriori interventi di infrastrutture che verranno proposti dal Comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma.
3. La destinazione di eventuali proventi derivanti dalla gestione della rete sarà, comunque, concordata con la Regione e condivisa con il Comitato di Gestione nel rispetto delle procedure amministrative.

Articolo 10
Esonero da responsabilità

1. Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne l'altra da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 11

Referenti

1. Il referente dei procedimenti concernenti la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione, in rappresentanza della Regione, è il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 2.1, che provvede all'esecuzione delle attività a carico della Regione definite negli articoli precedenti.
2. Il referente dell'esecuzione della presente convenzione in rappresentanza del Ministero è il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e postale o altro soggetto da lui delegato, che provvede all'esecuzione delle attività a carico della Regione definite negli articoli precedenti.

Articolo 12

Generalità

1. Nessuna variazione alla presente Convenzione sarà da considerarsi valida in assenza di formulazione per iscritto e firma di entrambe le Parti per accettazione, con evidenza dell'aggiornamento apportato in correlazione al documento originario.

Roma, 29 luglio 2016

*Per il Ministero
dello Sviluppo Economico*

*Per la Regione
Il Direttore Generale per
l'Università, la Ricerca e
l'Innovazione*